

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 75/210/CEE del Consiglio del 27 marzo 1975

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 75/210/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1975, relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 19 aprile 1978, le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti dell'Albania:

- apertura, a carattere eccezionale, di contingenti supplementari per l'importazione di:
 - prodotti tessili ricamati e lavorati a mano (capitoli 61 e 62 della tariffa doganale comune): 130 milioni di Lit;
 - vetri per finestre (voci da 70.04 a 70.07 della tariffa doganale comune): 120 milioni di Lit;
 - fili elettrici al PVC (voce ex 85.23 della tariffa doganale comune): 200 milioni di Lit;
 - lingotti in alluminio (voce ex 76.01 della tariffa doganale comune): 300 tonnellate
- apertura, a carattere eccezionale, di un contingente di 100 milioni di Lit per l'importazione di prodotti vari di terracotta (ex capitolo 69 della tariffa doganale comune).

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 7.

Office national du lait, Bruxelles

Direktoratet for Markedsordningerne, København

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), Paris

Department of Agriculture, Dublin

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma

Service d'économie rurale (SER), Luxembourg

Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag

Intervention Board for Agricultural Produce (BAP), Reading

Azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 810/78 ⁽²⁾, gli interessati sono informati che le proposte sono da indirizzare nei termini prescritti, alle seguenti autorità competenti, secondo le modalità complementari qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 22. 4. 1978, pag. 25.